

Al consiglio di Amministrazione

Il/La sottoscritto/a.....
 chiede di essere ammesso a Socio della COOPERATIVA, dichiarando di sottoscrivere n° 1 azioni da € 25,82 e di pagare il sovrapprezzo di € 51,65, Tassa di ammissione di € 200,00 e Beneficard di € 1,50 (per un totale di € 278,97).
 Dichiaro altresì di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e i Regolamenti della Cooperativa, di non svolgere attività in concorrenza con quelle della stessa, e di possedere tutti i requisiti indicati all'articolo 5 dello Statuto Sociale.

IL/LA RICHIEDENTE

.....

Ai fini statistici ed amministrativi, come da regolamento, fornisce i seguenti dati per gli usi consentiti:

Cognome.....Nome.....
 Residenza.....
 (Via-Piazza)
 Cod. Fiscale.....N. Telefono...../
 C.A.P.....Città.....Prov.....
 Sesso M F Data di Nascita...../...../.....
 Luogo di nascita.....Prov.....
 Stato civile.....(1) Titolo di Studio.....(2) Attività.....(3) Qualifica.....(4)
 Provincia di lavoro.....Componenti Nucleo Familiare N°.....(Vedi stato di Famiglia allegato)

Tabella (1) - Stato Civile	Tabella (2) - Titolo di Studio	Tabella (4) - Qualifica	
1 Celibe/Nubile 2 Coniugato/a 3 Vedovo/a 4 Separato/a legalmente 5 Divorziato/a 6 Tutelato/a 7 Figlio/a minore 8 Convivente	1 Nessuno 2 Licenza Elementare 3 Licenza Media 4 Diploma 5 Laurea	01 Pensionati 02 Operai e assimilati 03 Impiegati 04 Impiegativi diretti 05 Dirigenti 06 Insegnanti universitari 07 Insegnanti e presidi di scuola media 08 Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna 09 Graduati e truppa 10 Sottoufficiali 11 Ufficiali	12 Magistrati 13 Membri del Parlamento e dei Cons. Reg., Prov., Com. 14 Agricoltori 16 Commercianti 17 Imprenditori 18 Studenti 19 Professionisti 20 Casalinghe
	Tabella (3) - Attività 0010 Agricoltura e foreste 0400 Industria e artigianato 4000 Commercio 4900 Trasporti e Comunicazioni 5900 Credito ed Assicurazioni 6250 Servizi Pubblici e Privati 9000 Altro settore		

Estratto dello Statuto Sociale della “Cooperativa Ed. la Benefica di Novate Milanese”

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 - Numero, requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2. Possono essere soci le persone fisiche, che non siano interdette, inabilitate o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero ne sia stata dichiarata la recidiva per qualsiasi reato, ad esclusione dei reati di opinione o comunque connessi alla manifestazione del pensiero, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quelli della Cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa e che, se straniere, siano in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia.
3. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.
4. Possono essere soci altresì le persone giuridiche, preferibilmente società cooperative, applicandosi ove compatibile quanto previsto al precedente punto 5.2; gli amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che non esercitino attività effettivamente in concorrenza con gli interessi della cooperativa.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Cooperativa avvalendosi della modulistica appositamente predisposta dalla Cooperativa, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica: a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;
b. valore della partecipazione che intende sottoscrivere,
c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Cooperativa e di possedere i requisiti indicati all'articolo 5.
2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera “a” del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, con la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa, nonché il certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società è nel pieno godimento dei suoi diritti.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2 Codice civile.
2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.
In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
5. Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, deve:
 - a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;
 - b. versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.
 - c. versare una somma a titolo di tassa di ammissione, se prevista, da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il socio è tenuto:
 - a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
 - b. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
 - c. a comunicare mediante lettera raccomandata gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio, o comunque con altro mezzo che consenta la prova della ricezione da parte della Cooperativa;
 - d. produrre alla Cooperativa documenti e certificazioni dalla stessa richiesti per la verifica in qualsiasi momento dei requisiti previsti all'art. 5.
3. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Cooperativa e per morte.
4. Qualora sia stata deliberata la costituzione del Fondo di Solidarietà di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente statuto, i soci possono contribuire volontariamente versando annualmente a titolo di contributo al Fondo, l'importo fissato dal Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo del 2% (due per cento) delle somme dovute dai soci assegnatari previste dal presente statuto, secondo le previsioni del Regolamento per la gestione del Fondo di Solidarietà che sarà approvato dall'assemblea ai sensi dell'art.21 comma 2 lett. e).